DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1713 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 7133]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, entro il 1º gennaio 2021 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente una stima delle emissioni annue di monossido di carbonio (CO) originate da impianti di combustione medi.

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è opportuno che a tal fine la Commissione metta a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.

(3) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, è necessario che la Commissione specifichi i formati tecnici per la comunicazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/2193,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di monossido di carbonio (CO) a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all'allegato della presente decisione.

Per comunicare le informazioni di cui all'allegato della presente decisione, gli Stati membri utilizzano lo strumento elettronico di comunicazione messo a disposizione dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193.

([1]) GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1.
([2]) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Articolo 2

Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono trasmesse per l'anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.

Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono trasmesse entro il 1º gennaio 2021.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni sugli impianti di combustione medi di cui alla direttiva (UE) 2015/2193

Nota: Per gli impianti di combustione medi esistenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste entro gennaio 2021 è antecedente all'obbligo di ottenere un'autorizzazione o di essere registrati. In fase di elaborazione delle relazioni, gli Stati membri dovranno pertanto basarsi sui dati di cui dispongono in quel momento. Qualora i dati non siano disponibili, dovranno predisporre le relazioni sulla base delle loro migliori stime. Per questi motivi si opera una distinzione tra impianti nuovi ed esistenti e impianti con una potenza superiore o inferiore a 20 MWth.

Parte 1

Categorie di impianti

La presente tabella riporta le categorie di impianti da utilizzare per la comunicazione delle informazioni richieste nelle parti 2 e 3 ([1]).

1.1 Impianti nuovi o esistenti	Ai sensi dell'articolo 3, punti 6 e 7, della direttiva (UE) 2015/2193
1.2 Classi di capacità (potenza termica nominale)	— pari o superiore a 1 MWth e pari o inferiore a 5 MWth — superiore a 5 MWth e pari o inferiore a 20 MWth — superiore a 20 MWth
1.3 Tipi di impianti	— diversi dai motori e dalle turbine a gas — motori — turbine a gas
1.4 Tipi di combustibili	— biomassa solida — altri combustibili solidi — gasolio — combustibili liquidi diversi dal gasolio — gas naturale — combustibili gassosi diversi dal gas naturale — miscela di combustibili

([1]) [1] Per i nuovi impianti di combustione medi è possibile utilizzare la potenza termica nominale totale.

Parte 2

Metadati

2.1 Paese	Identificazione del paese che trasmette la relazione
2.2 Autorità competente	Identificazione dell'autorità competente responsabile della relazione (servizio, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica)
2.3 Numero di impianti	Numero di impianti per ciascuna categoria di impianto
2.4 Anno di riferimento	Anno civile al quale si riferisce la relazione ([1])

([1]) Preferibilmente il 2019, altrimenti il 2018.

([1]) Esempio di categoria: caldaie nuove di potenza superiore a 5 MWth e inferiore o pari a 20 MWth per la combustione di combustibili liquidi diversi dal gasolio.

Parte 3

Emissioni, energia in ingresso e capacità

3.1 Concentrazioni di CO	Stima della concentrazione media di monossido di carbonio, espressa in mg/Nm^3, al livello di ossigeno di riferimento utilizzato per esprimere i valori limite di emissione (VLE) dell'inquinante regolamentato e l'aria secca per ciascuna categoria di impianto
3.2 Emissioni di CO	Stima delle emissioni di monossido di carbonio, espresse come quantitativo totale in tonnellate per anno civile, rilasciate dagli impianti per ciascuna categoria di impianto
3.3 Energia in ingresso	Stima del quantitativo totale di combustibile utilizzato dagli impianti, espresso in terajoule, per anno per ciascuna categoria di impianto
3.4 Capacità totale aggregata	Stima della capacità installata totale, espressa come la somma della potenza termica nominale di tutti gli impianti per ciascuna categoria di impianto